

**DISCIPLINARE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT
“PALAMONDOLCE” SITO IN VIA SS ANNUNZIATA PER UN PERIODO DI ANNI TRE**

L’anno duemilasedici..... addìdel mesedi.....

presso la Civica Residenza di Urbino tra i Sigg.:

1) Dott., nato a il,
ivi residente, legale rappresentante di Urbino Servizi S.p.a., con sede in Urbino in Via F. Puccinotti
n. 33, il quale agisce nella sua espressa qualifica in nome, per conto e nell’interesse di Urbino
Servizi S.p.a., di seguito denominata “Società”, da un parte;

2)nato a.....il....., residente in,
in qualità di legale rappresentante della..... di seguito denominata “affidatario” il quale
agisce nel presente atto in nome per conto e nell’interesse della....., dall’altra
parte.

PREMESSO

- che con delibera di Cda n. 159 del 5.10.2016, il Cda ha stabilito di affidare l'installazione e gestione dei distributori automatici di cibi e bevande presso il palazzetto dello sport “Palamondolce” sito in via S.S. Annunziata per un periodo di anni tre

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto disciplina i rapporti, tra la Società e l’affidatario del servizio relativo alle attività di gestione dei distributori automatici di cibi e bevande presso il Palazzetto dello Sport “Palamondolce” sito in Via SS. Annunziata- Urbino.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione e per la durata di anni tre.

ART. 3 - OBBLIGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per organizzazione e gestione del servizio si intende:

- essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie e commerciali richieste dalle normative vigenti;
- i distributori dovranno possedere omologazione e marchio CE, essere dotati di gettoniera che accetta qualsiasi moneta nonché di schede chiavi o altro e dotati di rendi-resto;
- l’affidatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di

legge, dall'espletamento delle attività richieste

ART. 4 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'OFFERTA DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO

L'affidatario si impegna a versare entro il a Urbino Servizi S.p.a. un canone di €.....(IVA esclusa) così come risultante dall'offerta presentata.

ART. 5 - RESPONSABILITA' NASCENTE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, dall'espletamento delle attività richieste dal presente contratto, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso e/o da Urbino Servizi S.p.a. o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni in convenzione e ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi e/o dagli operatori partecipanti alle mostre mercato.

ART. 6 - GARANZIE

L'affidatario del servizio in oggetto ha presentato le seguenti garanzie:

Polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione del servizio ed a garanzia di tutti gli eventuali danni a terzi che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio medesimo.

ART. 7 - INADEMPIMENTO – SANZIONI

Nel caso di inadempimenti o violazioni accertate del presente disciplinare, Urbino Servizi S.p.a. può disporre l'incameramento di tutta, o di parte, della polizza fidejussoria costituita a garanzia della corretta esecuzione del servizio.

Da tale garanzia fidejussoria Urbino Servizi S.p.a. decurta le seguenti somme:

somme necessarie per il rimborso dei danni causati all'immobile;

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il gestore deve provvedere a riportare la cauzione al valore di € 2.000,00, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di incameramento, pena decadenza del contratto.

ART. 8 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

L'affidatario è tenuto a dare immediatamente comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

ART. 9 - SORVEGLIANZA

Urbino Servizi S.p.a. , per mezzo del proprio personale potrà effettuare controlli periodici:

- a) per verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente atto;
- b) per vigilare sullo svolgimento ed efficienza del servizio;

ART. 10- CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto viene risolto nei seguenti casi:

- il contratto è risolto qualora vengano meno i presupposti che sono alla base dell'affidamento del servizio.

In caso di risoluzione del contratto, l'affidatario non ha diritto ad alcun indennizzo. E' fatto salvo il maggior danno.

ART. 11 - REGISTRAZIONE

Del presente atto, ai sensi dell'art. 1, parte II^a della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto sono a carico dell'affidatario.